

Indennizzi ai sensi delle Leggi n. 210 del 25.02.1992 e n. 362 del 14.10.1999 art. 3

C.: qualora a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati oppure a seguito di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, gli interessati abbiano riportato una menomazione permanente dell' integrità psico fisica “danneggiati da complicanze di tipo irreversibile”.

DI COSA SI TRATTA: è un beneficio economico che consiste in un indennizzo - vitalizio quantificato dal 1° gg. del mese successivo a quello di presentazione della domanda e costituito da due elementi (sotto specificati) rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato (tip) come da Sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 09.11.2011 relativa al D.L. n. 78 del 31.05.2010 art. 11 – commi 13 e 14, convertito dalla Legge 122/2010: 1) un importo determinato in base alla Tabella B allegata alla L. 29.04.1976 n. 177 così come modificata dall'art. 8 della Legge 111 del 02.05.1984, il cui ammontare varia a seconda dell' ascrizione tabellare in ordine ascendente dalla 1^ all' 8^ categoria in base alla gravità del danno (TAB. A DPR 834/81); 2) dall'importo di Euro 6.171,96 corrispondente all' indennità integrativa speciale di cui alla L. 27.05.1959 n. 324 e s.m.i, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO: 3 anni per i casi da vaccinazione; 10 anni nei casi da infezioni da HIV ; 3 anni per i casi da epatite post-trasfusionale come segue: le domande **presentate prima dell'entrata in vigore del D.L. 344/96 non sono soggette a decadenza**, in quanto non applicabile la perentorietà dei termini a tale data, per quelle prodotte successivamente al 03.07.1996, e' da ritenersi invece, che le medesime siano da considerarsi nei termini se presentate entro tre anni dalla conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato ovvero entro 3 anni dall'entrata in vigore della norma in caso di conoscenza dell'evento anteriore al 03.07.1996.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: a mezzo PEC all' ASL di competenza territoriale ASL TO5 – con sede in Piazza Silvio Pellico n. 1 Chieri (TO) – su apposito modello di domanda scaricabile in allegato, provvisto della relativa,

SCHEDE INFORMATIVA, debitamente compilata e riportante firma e timbro del medico certificatore del centro trasfusionale (politrasfusi) rilasciata dall' ASL di competenza che istruisce la pratica, compilata e riportante firma e timbro del medico responsabile del Servizio (per i trasfusi occasionali)- scheda riportata nella G.U 22.06.1992 n. 145 serie generale. Per i danni da vaccinazione serve il certificato vaccinale dell'ASL o del Comune in originale o in copia conforme. Le cartelle cliniche da allegare a titolo di documentazione sanitaria vanno sempre presentate in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 -Sez. IV – art. 18 poichè la presentazione di documentazione sanitaria NON AUTENTICATA viene considerata elemento di non procedibilità (con conseguenti disagi) specie per questo settore relativo alla L. 210/92 di particolare rilevanza sia giuridica che economica.

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA così acquisita viene espletata in base alla residenza dell'avente diritto c/o la SC MEDICINA LEGALE dell'ASLTO5.

EVENTUALE RICORSO: ai sensi dell'art. 5 L.210/92 in caso di giudizio negativo formulato dalla Commissione competente CMO di Milano – Via Saint Bon 7 – l'interessato, nel termine perentorio di gg. 30, dalla piena conoscenza del giudizio (notifica) può esperire ricorso amministrativo gerarchico al **MINISTERO DELLA SALUTE ROMA – DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE – UFFICIO VIII° EX DGPROG ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - INDENNIZZI L. 210/92 – UFFICIO RICORSI - VIALE G. RIBOTTA 5 00144 ROMA EUR CASTELLACCIO** (da inoltrarsi tramite la ASL di competenza territoriale che ne ha seguito l'istruttoria, in carta libera). In caso di decisione sfavorevole, il ricorrente può **entro un anno dalla comunicazione della decisione, o in difetto “silenzio rigetto” allo scadere del termine previsto (120 gg)** esperire l'azione dinanzi al Giudice.